

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI
APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE CENTRALE DI
COMMITTENZA**

ai sensi dell’articolo 33 del D. Lgs. n. 163/2006

L'anno 2015 il giorno _____ (____) del mese di _____, nella Sede dell’Unione dei Comuni del Barigadu

TRA

L’Unione dei Comuni del Barigadu, con sede legale in Busachi (Or), Località Giolantine, codice fiscale 01116420959, legalmente rappresentato dal Presidente pro-tempore Roberto Putzolu, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell’Unione n. del, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Comune di, con sede legale in....., via/piazza n., codice fiscale legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig., nata/o a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- L’art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006, prevede che i comuni non capoluogo di Provincia procedano all'acquisizione di tutti i lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle

province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

- In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- Ai sensi dell'art. 23 ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, soltanto i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
- L'Unione dei Comuni del Barigadu ha costituito una Centrale di committenza al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici;
- Si rende necessario disciplinare in modo puntuale i compiti attribuiti alla Centrale Unica di Committenza e quelli di competenza dei singoli Enti che aderiranno, sia in relazione alle effettive necessità dei medesimi che alle risorse umane e finanziarie disponibili.

**TUTTO CIO' PREMESSO E FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE
CONVENZIONE SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1

OGGETTO

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione;
2. L'Unione dei Comuni del Barigadu ha assunto, con Deliberazione del..... le funzioni di Centrale di committenza finalizzata all'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, e alla conclusione di accordi quadro di lavori, servizi e forniture, ai sensi degli artt. 3 comma 34 e 33 del D.Lgs. n. 163/2006, per gli Enti che provvederanno a delegare il servizio mediante la stipula di apposita convenzione.
3. Il Comune di.....delega alla Centrale di Committenza istituita presso L'Unione dei Comuni del Barigadu, i compiti di cui all'articolo 33, comma 3 bis del codice dei contratti (D.lgs. nr.163/2006 e s.m.i.), al fine di procedere, per suo conto, all'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture e stipulare accordi quadro;

4. Rimane ferma, in alternativa, la possibilità per il medesimo comune di acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, nonché di procedere alla loro acquisizione autonoma in tutti gli altri casi previsti dal legislatore;
5. Sono sottratti all'obbligo di acquisizione in forma aggregata:
 - Gli appalti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice ai sensi degli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del D.Lgs. 163/2006;
 - Le concessione di servizi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 163/2006;
 - Gli appalti di lavori effettuati da parte di un concessionario servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006;
 - Gli appalti di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
 - Gli appalti posti in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge;
 - Gli appalti finalizzati all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

Il Comune si riserva, tuttavia, la possibilità di delegare la Centrale di Committenza alla gestione delle procedure per l'affidamento dei predetti appalti esclusi.

ART. 2

RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE

1. La Centrale di Committenza provvede all'espletamento dell'intera procedura di gara secondo le modalità scelte dall'Ente aderente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, procedura aperta, ristretta, negoziata, cottimo fiduciario). La sua attività inizia successivamente alla trasmissione, da parte dell'Ente aderente, della determina a contrarre adottata ai sensi degli artt. 11 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e 192 T.U.E.L. nr.267/2000 e s.m.i., e termina con le comunicazioni dell'esito della gara.
2. L'Unione dei Comuni del Barigadu, negli atti di gara, dovrà indicare chiaramente che essa agisce quale Centrale di Committenza e che tale funzione le è stata conferita con atto costitutivo del..... e con le singole convenzioni stipulate con ciascun Ente associato.
3. In particolare, sono di competenza della Centrale Unica di Committenza:
 - la redazione del bando di gara, del disciplinare di gara e della lettera di invito, nonché gli avvisi di manifestazione di interesse, sulla scorta delle indicazioni fornite con la determina a contrarre comunale;
 - gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità, e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - l'aggiudicazione provvisoria / definitiva della gara e l'espletamento degli adempimenti connessi conseguenti.
 - la trasmissione al Comune interessato delle risultanze della gara e tutta la documentazione necessaria per l'affidamento dell'appalto;
 - la nomina della commissione giudicatrice in caso di gara da affidare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero, qualora lo ritenesse opportuno, anche in caso gara da affidare mediante il criterio del prezzo più basso.
 - la presidenza del seggio o della commissione di gara. E' possibile, tuttavia, che per ragioni organizzative la Presidenza del seggio o della commissione venga assegnata al personale appartenente al Comune destinatario dell'appalto gestito dalla Centrale di committenza;

- l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco degli operatori economici e dei professionisti dai quali attingere nei casi espressamente previsti dal legislatore;
 - la gestione di eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di aggiudicazione, ivi compreso la predisposizione di atti e relazioni riportanti elementi tecnico-giuridici rilevanti per la difesa in giudizio;
 - la predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;
 - la cura di ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
 - l'attività formativa al fine di prevenire contenziosi.
4. Al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese la Centrale di committenza deve, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. A tal fine si confronta preventivamente con i Comuni associati interessati dalla procedura, per consentire agli stessi di indicare nelle determinazioni a contrarre con cui avviano la gara la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.
5. La Centrale di Committenza, in presenza di interessi comuni da parte di più Enti aderenti, potrà svolgere procedure di gara in forma aggregata in favore degli stessi Enti e, in relazione ai compiti a lei attribuiti, potrà anche ricorrere ad incarichi professionali e collaborazioni esterne, ove ciò risulti necessario.
6. Restano di competenza dell'Ente aderente:
- la fase di programmazione degli appalti di lavori, servizi e forniture,
 - l'individuazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
 - la nomina del Responsabile Unico del Procedimento ;

- l'approvazione e validazione della progettazione tecnica;
- l'adozione della determinazione a contrarre, del capitolato tecnico di gara e di tutti gli altri allegati (ivi incluso nella fase transitoria la proposta di bando di gara, disciplinare di gara e lettera di invito, etc) l'assunzione dell'impegno di spesa;
- gli allegati relativi al quadro economico, ai documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, al capitolato speciale d'appalto, al P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) o al D.U.V.R.I (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), allo schema di contratto, etc.;
- i criteri di selezione degli operatori economici e di aggiudicazione;
- l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;
- l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
- la stipulazione del contratto e la gestione di tutta la fase esecutiva dello stesso ;
- la nomina e l'affidamento della direzione dei lavori o del direttore dell'esecuzione, del collaudo o della verifica di conformità e della certificazione di regolare esecuzione;
- il pagamento delle spese dovute a titolo di contributo a favore dell' ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- tutti agli adempimenti di competenza del RUP e le comunicazioni agli enti terzi relative alla fase esecutiva, (quali ad es. comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.L.gs n. 163/2006).

7. Gli enti aderenti sono tenuti inoltre:

- a corrispondere alla Centrale di committenza gli oneri in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;
- a trasmettere, su richiesta della Centrale di committenza, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti;

- a monitorare l'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatarie degli appalti;
 - ad informare le ditte partecipanti alla gara dell'avvenuta stipula del contratto entro i termini previsti dalla normativa vigente.
8. L'Ente aderente comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno e, con cadenza trimestrale, tutti i dati relativi all'esecuzione del contratto (stipula contratto, consegna lavori, redazione e approvazione di perizie di variante, stati avanzamento, tempi di esecuzione delle opere, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatarie, subappalto, ultimazione lavori).

ART. 3

COMPETENZE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NOMINATO DAI COMUNI ADERENTI

1. Il responsabile unico del procedimento viene nominato dal comune aderente per ogni affidamento. Egli esegue i seguenti compiti:
- Svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture di beni previste dal d.lgs. n. 163/2006;
 - Svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010;
 - Si correla al Responsabile della Centrale unica di committenza per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
 - Interviene nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o beni e di lavori, svolgendo presso la Centrale unica di committenza le seguenti attività: acquisizione del codice identificativo gara (CIG); realizzazione di tutte le attività richieste dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dagli articoli 9-10 (per acquisizioni di lavori) e 272-273 (per

acquisizioni di servizi o beni) del d.P.R. n. 207/2010; svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006 (salvo delega alla Commissione di gara); realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione; gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del Procedimento (RdP) nell'ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica, anche tramite sistema AVCPass, dei requisiti dell'aggiudicatario e di altri operatori economici a seguito di aggiudicazione, nonché di acquisizione del fascicolo informatico gestite mediante il sistema AVCPass;

- Tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa a favore dell'ANAC;
- I compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni;
- Tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare.

ART. 4

ORGANIZZAZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

1. L'Unione dei Comuni del Barigadu nomina un Responsabile della Centrale di Committenza,
2. Il Responsabile della Centrale di Committenza è individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni del Barigadu e deve essere in possesso di qualifica dirigenziale o Responsabile di servizio funzionario apicale, o figure equivalenti;
3. Il Responsabile della Centrale di Committenza, inoltre:
 - agisce in nome e per conto della Centrale di Committenza, mediante proprie determinazioni;
 - e' competente all'adozione degli atti di gara a rilevanza esterna (a titolo esemplificativo:

approvazione bandi, approvazione atti e verbali di gara, aggiudicazione definitiva);

- coordina e/o compie tutte le attività di competenza della Centrale di Committenza;
- coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche.
- coordina la propria attività con quella svolta dal Responsabile unico del procedimento nominato dai Comuni aderenti.

4. Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, l'Unione definisce la dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.

5. L'Unione si avvale di norma di proprio personale dipendente a tempo indeterminato, ovvero attiva autonomamente altre tipologie di rapporti di lavoro dipendente o autonomo qualora se ne ravvisi l'opportunità. L'organizzazione della Centrale Unica di Committenza sarà specificata ulteriormente da uno specifico regolamento che verrà approvato dalla Giunta dell'Unione.

6. Nella fase transitoria, in attesa di verificare i carichi di lavoro e di avere un quadro maggiormente definito, la Centrale di Committenza richiederà ai comuni aderenti, di volta in volta e in relazione al numero ed alla tipologia delle gare da gestire, le professionalità di cui ha necessità, che opereranno per la Centrale di Committenza nell'ambito del loro normale orario di lavoro in distacco, senza oneri per l'Unione dei Comuni ai sensi dell'art. 70, comma 12 del decreto 165/2005 e s.m.i

Il distacco è ai soli fini gestionali e per l'espletamento dei singoli procedimenti e l'Unione, nella prima fase transitoria e fino alla costituzione di un ufficio distaccato, gestirà il relativo rapporto funzionale (o di servizio) restando il rapporto organico (o di impiego) in capo all'Ente di appartenenza. Ogni Amministrazione mantiene interamente la gestione del rapporto di lavoro anche per quanto attiene la progressione orizzontale e verticale.

ART. 5

RAPPORTI FINANZIARI

1. Ciascun Comune aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del servizio con una quota annuale il cui importo verrà definito dalla Giunta dell'Unione del Barigadu in relazione alle spese dirette (manutenzione sistemi informatici, cancelleria, corsi, gestione contenzioso, ecc.), e delle spese del personale.
2. Compete all'Unione dei Comuni prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute.

La spesa preventivata di cui sopra si intende approvata dal Comune se non viene trasmessa comunicazione motivata contraria entro dieci giorni.

ART. 6

REGOLAMENTAZIONE DELLE PROCEDURE

Il Comune di.....delega l'Unione dei Comuni del Barigadu all'adozione di ogni regolamento necessario per l'espletamento delle procedure di gara.

ART. 7

SEDE

La sede della Centrale di Committenza è individuata nei locali in cui è ubicata l'Unione dei Comuni del Barigadu, ovvero in Busachi (Or), Località Giolantine.

ART. 8

DURATA

1. La presente convenzione ha durata di anni dieci a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dell'Ente aderente.
2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione l'Ente aderente avvia con l'Unione dei Comuni del Barigadu, un processo finalizzato a verificare i risultati dell'attività svolta dalla Centrale di Committenza in relazione all'affidamento di lavori, servizi e forniture, ed a definire eventuali migliorie organizzative.

3. Successivamente, salvo decisione contraria dell'Ente aderente, verrà formalizzata una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

ART. 9

(RECESSO)

1. E' possibile recedere dalla presente convenzione qualora vengano meno i motivi che ne hanno determinato la costituzione e ne giustificano la sussistenza.
2. L'atto dovrà essere adottato e formalmente comunicato all'Unione dei Comuni del Barigadu previo preavviso di almeno sei mesi, e produrrà i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo, e in ogni caso solamente al termine dei procedimenti in corso. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.

ART. 10

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Durante la fase transitoria che avrà la durata di un anno dall'approvazione della presente convenzione:
 - Gli enti aderenti tramite il proprio personale provvederanno a redigere le bozze di tutti gli atti di gara (bando, disciplinare di gara, lettera di invito, etc) che verranno esaminati ed approvati dal Responsabile della Centrale di Committenza.
 - l'Unione dei Comuni del Barigadu richiederà ai comuni aderenti le professionalità di cui ha necessità, che opereranno per la Centrale di Committenza nell'ambito del loro normale orario di lavoro in distacco, senza oneri per l'Unione dei Comuni ai sensi dell'art. 70, comma 12 del decreto 165/2005 e s.m.i
2. Resta inteso che:
 - l'eventuale proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'art. 33 comma 3-bis D.Lgs. 163/2006, attualmente previsto per la data del 1 novembre 2015, consente ai Comuni

aderenti di continuare ad affidare autonomamente gli appalti di lavori, servizi e forniture senza l'ausilio della Centrale di committenza;

- tutte le eventuali e successive disposizioni normative adottate ad integrazione o modifica dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, o di qualsiasi altra norma disciplinante le acquisizioni di lavori, servizi e forniture tramite Centrali di committenza, sostituiranno le clausole del presente atto con esse incompatibili o difformi.

Atto letto, approvato e sottoscritto,

Unione dei Comuni del Barigadu

Comune di.....